

(N. 1818-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 31 gennaio 1952*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 marzo 1952 (V. Stampato N. 2531)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 MARZO 1952

---

Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni

---

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

---

Art. 1.

I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Art. 1.

*Identico.*

soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunziare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

#### Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica

#### Art. 2.

*Identico.*

per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessa dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro 90 giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente, per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

#### Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonchè il certificato di iscrizione.

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non più tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne dà immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.

## Art. 5.

I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

La delega può essere concessa al Capo del personale o del Servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al VI, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

Sono abrogati l'articolo 22, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

## Art. 6.

Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

La liquidazione provvisoria non può mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto.

## Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

È del pari abrogato l'articolo 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

## Art. 9.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono allo interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso.

Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

## Art. 7.

*Identico.*

*Soppresso.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*

Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

Art. 10.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Art. 11.

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'articolo 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.